

1) Nichel - armonizzata la Norma EN 1811:2011+A1:2015

Con la Comunicazione 2016/C 014/04 del 15 Gennaio 2016 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la versione emendata della norma EN 1811 nella lista delle norme armonizzate relative alla restrizione 27 dell'allegato XVII del Reg. (UE) Nr. 1927/2006 (REACH).

- EN 1811:2011+A1:2015 - Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichel da tutte le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle.

2) SCCP - Regolamento POP: Aggiornato l'Allegato I

È stato recentemente pubblicato il Regolamento (UE) 2015/2030, recante l'emendamento all'Allegato I del Reg. (CE) 850/2014 sugli inquinanti organici persistenti. Con particolare riferimento ai prodotti di consumo, la modifica riguarda la voce relativa agli alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorate a catena corta) (SCCP).

Il Reg. (UE) 2015/2030 chiarisce che è consentito commercializzare e utilizzare articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso. Si ricorda che il regolamento (CE) n. 850/2004 attua gli impegni stabiliti nella Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e si prefigge di ridurre al minimo nell'ambiente l'emissione composti organici tossici difficilmente biodegradabili, che possono accumularsi nei tessuti di esseri umani e animali.

Facciamo presente che la non conformità a questo regolamento si è tradotta, in molti casi, in ritiri effettuati dalle Autorità Competenti e conseguenti notifiche pubblicate sul sito del RAPEX (Rapid Alert System for dangerous non-food products), a causa dei rischi ambientali connessi alla presenza delle SCCP in alcuni prodotti di consumo.

Sulla base delle notifiche effettuate, si riscontra la presenza di tali sostanze all'interno di articoli quali giocattoli costituiti da materiali plastici o accessori in pelle sintetica che sono risultati non conformi alle prescrizioni del Regolamento POP. Il Regolamento (UE) 2015/2030 è già in vigore.

3) Nonilfenoli Etossilati: Nuova Voce 46.a dell'Allegato XVII

Il 13 Gennaio 2016 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Europea, il Regolamento (UE) 2016/26 al fine di aggiungere una nuova voce nell'Allegato XVII del REACH.

In accordo a quanto riportato nel Reg. (UE) 2016/26 i Nonilfenoli Etossilati (NPE) saranno ristretti al punto 46.a secondo le seguenti modalità:

- Non possono essere immessi sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso di tale articolo tessile o di ogni parte dell'articolo tessile.

- Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano o di nuovi articoli tessili fabbricati senza l'uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.

- Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per "articolo tessile" si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l'80% in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.

4) SVHC: 5 Nuove Sostanze nell'Elenco delle Candidate all'Autorizzazione

Nella lista delle sostanze candidate all'autorizzazione sono state inserite ufficialmente altre 5 SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). La lista attuale contiene 168 voci.

Elenco delle sostanze inserite in data 17/12/2015:

Nome della sostanza	Numero EC	Numero CAS
Nitrobenzene	202-716-0	202-716-0
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl) phenol (UV-327)	223.383-8	3864-99.1
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl) phenol (UV-350)	253-037-1	36437-37-3
1,3-propanesultone	214-317-9	1120-71.4 375-95-1
Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium ammonium salts	and 206-801-3	21049-39-8 4149-60-4

Quali Obblighi se queste Sostanze sono Presenti negli Articoli?

Dalla data di inclusione nell'elenco:

- I fornitori di articoli contenenti sostanze presenti nella lista delle SVHC, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, devono fornire informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo ai loro clienti o, su richiesta, ai consumatori (entro 45 giorni dalla richiesta). Le informazioni devono comprendere, quanto meno, il nome della sostanza.

Entro 6 mesi dalla data di inclusione nell'elenco

- I produttori o gli importatori di articoli devono presentare una notifica all'ECHA nel caso in cui i loro articoli contengano una sostanza nella lista delle SVHC: - presente in tali articoli in concentrazione superiore allo 0.1% in peso - presente negli articoli in quantità totale al di sopra di una tonnellata/anno per produttore/importatore La notifica non è richiesta solo in alcuni specifici casi.